



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Convenzionato tra i Comuni di:

SAN DANIELE DEL FRIULI - RAGOGNA - DIGNANO - RIVE D'ARCANO

SEDE: 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI, via C. Battisti, 22

tel. 0432/943080 - fax 0432/954289

Provincia di Udine

e-mail: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it



COMUNE DI RAGOGNA

14 MAG. 2018

PROT. N. 3321

CAT. N.

COMUNI DI SAN DANIELE DEL FRIULI - RAGOGNA - DIGNANO

Prot. n. Ordinanza n. 65-2018

San Daniele del Friuli, 14.05.2018

Oggetto: gara ciclistica denominata "101° Giro d'Italia - 14° tappa: San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan" in programma il 19 maggio 2018. Regolamentazione viaria a tempo determinato.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la RCS Sport s.p.a. avente sede a Milano (MI) in via Rizzoli n. 8, ha organizzato la gara ciclistica denominata "101° Giro d'Italia" con partenza da Gerusalemme (Israele) il 4 maggio 2018 ed arrivo previsto a Roma il 27 maggio 2018; la gara è articolata in diverse tappe delle quali la 14°, denominata "San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan" si svolgerà il 19 maggio 2018 ed interesserà alcune vie e piazze dei Comuni di Dignano, San Daniele del Friuli e Ragogna; il transito della gara sarà preceduto di circa un'ora e mezza da una carovana pubblicitaria;

CONSIDERATO che nel Comune di Dignano il transito della gara è previsto tra le ore 12:25 e le ore 12:35 circa ed interesserà la S.R. n. 464 e la S.R. 463, nel Comune di San Daniele del Friuli il transito è previsto tra le ore 12:35 e le ore 12:50 circa ed interesserà la S.R. 463, via Kennedy, via Piave, via Fontanini, via Ciconi, via Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via Cesare Battisti e via Ragogna ed in Comune di Ragogna la S.R. UD n. 5, via Muris, via Vittorio Veneto, via Osoppo, via San Giovanni in Monte, via al Monte e via 2 giugno;

ATTESO che lungo il tracciato di gara sarà necessario allestire le apposite strutture per lo svolgimento della competizione, nonché per accogliere quanti assisteranno al passaggio dei corridori e prenderanno parte alle manifestazioni che precederanno e seguiranno il transito della competizione stessa;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza della circolazione e per esigenze di carattere tecnico, di modificare la regolamentazione della viabilità veicolare istituendo delle limitazioni, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in parola;

VISTO:

- l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 285/1992 "Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che tali limitazioni o divieti debbano essere evidenziati da apposita segnaletica disposta con ordinanza;

- l'art. 7 del D.L.vo 285/1992 "Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all'Ente proprietario della strada la competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa in relazione alle esigenze della sicurezza e della circolazione;

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, ed il successivo D. L.vo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli n. 7 del 10.05.2018 con cui conferisce la titolarità della posizione organizzativa al sottoscritto Commissario Leonardo Zucchiatti, quale responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di San Daniele del Friuli, comune convenzionato coi Comuni di Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano con atto sottoscritto il 30 dicembre 2009 nel quale viene individuato il Comune di San Daniele del Friuli quale comune capofila;

ORDINA

1 - il giorno 19 maggio 2018 l'istituzione del divieto di sosta e fermata, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, come segue:

nel Comune di Dignano:

➤ in Piazza Plebiscito e via Udine;

nel Comune di San Daniele del Friuli:

➤ in via Piave, via Fontanini, via Ciconi, via Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via C. Battisti;

nel Comune di Ragogna:

➤ via San Daniele, piazza IV Novembre, via Roma, via Muris, via Vittorio Veneto, via Osoppo, via Castello e via 2 giugno;

2- il divieto di transito dalle ore 10:00 alle ore 13:30

in Comune in San Daniele:

➤ via Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via Andreuzzi e piazza Pellegrino da San Daniele;

in Comune di Ragogna:

➤ via San Daniele dalla piazza IV novembre fino all'intersezione con via Aonedis, piazza IV Novembre, via Roma fino all'intersezione con via Giuseppe Verdi, via XXV Aprile.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto di transito suddetto non si applica nei confronti dei conducenti dei veicoli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DEMANDA

ai Servizi Lavori Pubblici dei Comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna e Dignano, per il rispettivo territorio di competenza, il compito di:

- rendere esecutiva e nota al pubblico la presente ordinanza, esponendola e collocando la segnaletica stradale necessaria per l'istituzione del divieto di sosta e fermata e del divieto di transito nonché delle conseguenti deviazioni, conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;
- allo scadere della presente ordinanza, ripristinare la segnaletica preesistente.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono sospese per il periodo di validità della stessa.

Sarà facoltà del coordinatore della Polizia Locale disporre la temporanea modifica e/o integrazione della presente ordinanza al fine di porre soluzione ad eventuali esigenze verificate.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati di far rispettare le norme previste dalla presente ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (del D.L.vo 285/1992 " Codice della Strada" e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art. 3 L. 241/1990 in applicazione dell'art. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;

sempre entro 60 gg. da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.



IL COMANDANTE
Commissario Leonardo Zucchiatti